

### **Cripto-attività, al debutto la nuova imposta sul loro valore**

Con la Cm 30/E del 2023, l'agenzia delle Entrate ha delineato il trattamento fiscale delle cripto-attività nell'ambito della tassazione, oltre che diretta, anche indiretta soffermandosi, specificamente, sulla disciplina applicabile ai fini dell'Iva, dell'imposta di bollo, della nuova imposta sul valore delle cripto-attività e dell'imposta sulle successioni e donazioni

### **Disciplina delle cripto-attività e chiarimenti ministeriali**

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), come noto, ha per la prima volta introdotto nei commi 126-147 dell'articolo 1 una **specifico disciplina** tributaria per le **cripto-attività**. In particolare, per quanto riguarda la **tassazione indiretta**:

- i commi 144 e 145 hanno modificato alcune disposizioni concernenti l'imposta di **bollo**;
- il comma 146 ha introdotto l'**imposta sul valore delle cripto-attività**.

La Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E nel paragrafo 3.7 ha commentato le novità introdotte per l'imposta di bollo e l'imposta sul valore delle cripto-attività e, con l'occasione, ha ufficializzato le istruzioni operative anche ai fini dell'**Iva** e dell'**imposta sulle successioni e donazioni**.

### **Iva**

Il Legislatore, diversamente da quanto operato per le imposte dirette, **non** ha introdotto con riferimento alle cripto-attività **specifiche disposizioni** in ambito Iva.

La Cm 30/E del 2023 muove da questa premessa per rappresentare che, in assenza di un'espressa disposizione legislativa, ai fini Iva occorre adottare una valutazione *case by case* delle cripto-attività, finalizzata innanzitutto a individuarne e valutarne, mediante un approccio *look through*, la reale natura, funzione nella pratica e scopi, andando al di là del nome ad esse attribuito. Tale chiarimento è certamente condivisibile perché valorizza le differenze tra le varie tipologie di cripto-attività che dovrebbero comportare, anche sotto il profilo fiscale, una disciplina effettivamente parametrata allo specifico contenuto ed alla funzione che in concreto la singola cripto-attività è destinata a realizzare: tale approccio, tuttavia, è opposto a quello adottato nel settore dell'imposizione diretta ove il Legislatore ha cercato di individuare una definizione unitaria che accomuna insieme fattispecie diametralmente diverse (ad esempio bitcoin e NFT) ancorché la complessità del fenomeno sia tale da non consentire di qualificare "in astratto" ed "a priori" le fattispecie riscontrabili in concreto, che sono in continuo divenire e difficilmente incasellabili in ipotesi statiche. Il riferimento della Cm 30/E del 2023 agli scopi per i quali le cripto-attività sono "effettivamente utilizzate", peraltro, sembrerebbe rinviare ad un criterio di qualificazione ex post (cioè all'effettivo impiego delle cripto-attività) che non è del tutto compatibile con un'imposta che dev'essere applicata al momento del trasferimento del bene o diritto.

La Cm 30/E del 2023 evidenzia che, in ogni caso, ai fini Iva è necessario:

- preliminarmente individuare la **natura** della cripto-attività,
- successivamente verificare se detta cripto-attività rispetti tutti i **requisiti** per rientrare nel campo applicativo Iva o se ne risulta esclusa per assenza di uno di tali requisiti,
- da ultimo valutare se l'operazione è **imponibile, non imponibile o esente**.

Nel richiamare la nota sentenza della Corte di Giustizia Ue 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (“Sentenza Hedqvist”), l’agenzia delle Entrate ribadisce (Rm 72/E del 2016) che una cripto-attività si qualifica come **moneta virtuale**, mutandone il relativo trattamento Iva quando non “ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”. In tale ipotesi, a prescindere dal *nomen iuris*, la reale natura della cripto-attività è quella di moneta virtuale/mezzo di pagamento e, per l’effetto, se utilizzata per regolare il pagamento di una transazione soggetta ad Iva, occorre calcolarne il controvalore in euro per determinare la relativa base imponibile su cui poi applicare l’Iva con l’aliquota propria dell’operazione effettuata.

La Cm 30/E del 2023 ribadisce che le operazioni su cripto-valute sono **in genere esenti da Iva** perché operazioni finanziarie (così Corte di Giustizia Ue nella Sentenza Hedqvist, paragrafo 49). Sono, dunque, esenti Iva le seguenti operazioni finanziarie da chiunque effettuate a titolo oneroso (così Comitato Iva “Guidelines resulting from the 120th meeting of 28 March 2022-1045”):

- cambio valuta tradizionale contro valuta virtuale, nonché cambio tra valute virtuali,
- mining su valute virtuali remunerato sotto forma di fee applicate dal miner,
- commissioni per i servizi di digital wallet,
- staking,

**a nulla rilevando le modalità di pagamento** del corrispettivo (la Cm 30/E del 2023, infatti, riporta il paragrafo 29 della Sentenza Hedqvist ove si specifica che “è inconferente, ai fini della determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che detta retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche”).

Nelle ipotesi in cui, viceversa, manchino i requisiti (in quanto, per esempio, operazioni eseguite a titolo gratuito e non a titolo oneroso, o in quanto è impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra prestatore del servizio e un beneficiario identificato/identificabile, in particolare se il committente è B2C oppure B2B), tali operazioni (non sono esenti bensì) sono **fuori campo Iva**.

La Cm 30/E del 2023 si sofferma, poi, sulle prestazioni rese dai miner. Tali operazioni:

- sono operazioni **escluse da Iva** quando il miner è remunerato in automatico dal sistema/network/rete in assenza di specifici contratti e, dunque, senza che sia possibile individuare una controparte definita perché l’impossibilità di individuare lo status del committente (Business to Consumer) impedisce di risalire alla territorialità Iva (così anche Risposte Interpello 508 e 512 del 2022) e ciò indipendentemente dal fatto che il mining sia finalizzato alla creazione di monete virtuali o altre cripto-attività,
- sono **assoggettabili ad Iva** come operazioni imponibili, non imponibili o esenti (a seconda della specifica natura della cripto-attività) quando ricorrono tutti i presupposti.
- Con specifico riferimento ai token, la Cm 30/E del 2023 chiarisce che le operazioni relative:
- ai **payment o currency token**, sono **esenti** ex articolo 10, comma 1, n. 3, Dpr 633/1972 in quanto rappresentano operazioni finanziarie,

- ai **security token**, sono **esenti** ex articolo 10, comma 1, n. 4, Dpr 633/1972 in quanto la loro reale natura è quella di strumento di investimento al pari di azioni, obbligazioni e titoli ivi indicati, a meno che non si tratti delle operazioni ivi espressamente escluse dall'esenzione ossia "custodia e amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli" che sono, invece, imponibili con aliquota ordinaria (Rm 77/E del 1998 e sentenza Corte di Giustizia Ue 19 luglio 2012, causa C-44/11 Deutsche Bank),
- agli **utility token**, viceversa, sono da considerare **caso per caso** perché, trattandosi per lo più hybrid token, è "inevitabile valutare la reale natura del token ad ogni transazione che lo riguarda, indipendentemente dal trattamento Iva delle precedenti operazioni che lo hanno interessato" ed è, pertanto, necessario "un esame del caso specifico per stabilire se detto token sia un voucher piuttosto che uno strumento di pagamento o altro".

Anche in relazione agli NFT l'agenzia delle Entrate ribadisce la necessità di un approccio specifico in relazione alle pattuizioni contrattuali per verificare qual è il reale interesse delle parti:

- se rivolto **al solo NFT** (ipotesi che normalmente ricorre quando si perseguono fini speculativi), si applica la disciplina Iva dei servizi elettronici ossia:
  - rilevanza Iva all'atto del pagamento del corrispettivo,
  - regole di territorialità previste dall'articolo 7-octies, Dpr 633/1972,
  - aliquota Iva propria delle prestazioni generiche
- se rivolto **al NFT quale veicolo** di trasferimento dei diritti/asset in esso incorporati, si applica la disciplina Iva dei diritti/asset incorporati ossia:
  - se asset digitale (cd. asset on-chain perché nativo digitale), opera la disciplina Iva dei servizi elettronici,
  - se asset materiale (cd. asset off-chain), opera la disciplina Iva di detto asset.

## Imposta di bollo e Ivca

Il comma 144 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 ha modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della Parte I della Tariffa all. al Dpr 642/1972, prevedendo l'applicazione dell'imposta di **bollo** nella misura del **2 per mille annuo** del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività. Se il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

La Cm 30/E del 2023 chiarisce che il valore da tassare è:

- quello individuato al termine del **periodo di rendicontazione**,
- in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al **31 dicembre di ogni anno** rilevabile dall'intermediario o prestatore di servizi che applica l'imposta.

Diversamente, in assenza di tale valore, rileva il **costo di acquisto** delle cripto-attività.

L'imposta di bollo dev'essere assolta con modalità e termini previsti per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari ossia, come ricorda l'agenzia delle Entrate:

- mediante **contrassegno**, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati,
- in **modo virtuale** ex articolo 4, comma 1, Dm 24 maggio 2012.

Il comma 145 ha modificato la nota 3-ter dell'articolo 13 della Parte I della Tariffa all. al Dpr 642/1972, inserendo, tra le **comunicazioni periodiche alla clientela**, anche quelle relative ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività. Al pari di quanto previsto per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, anche la comunicazione relativa alle cripto-attività si considera in ogni caso inviata almeno una volta all'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto, in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela, alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tale ipotesi la Cm 30/E del 2023 specifica che l'imposta dev'essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno (e, comunque al termine del rapporto intrattenuto con il cliente).

La Cm 30/E del 2023, inoltre, prevede che tenuti all'applicazione dell'imposta sono:

- i soggetti che esercitano l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio dello Stato,
- i prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), Dlgs 231/2007, che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (soggetti, peraltro, esclusi dall'obbligo di versare l'acconto).

La Cm 30/E del 2023 precisa, poi, che i prestatori di servizi di valuta virtuale o di portafoglio digitale devono applicare l'imposta di bollo anche nel caso in cui, dietro corrispettivo, offrano un servizio di scambio tra valuta *flat* (messa a disposizione da un cliente non residente) e cripto-attività procurata tramite un exchanger laddove il prestatore di servizi, per conto del cliente, detenga le medesime presso un cold waller gestito dall'operatore stesso non per conto proprio ma per conto del cliente.

Da ultimo, l'agenzia delle Entrate ricorda che, nel caso in cui le cripto-attività siano oggetto di **amministrazione fiduciaria**:

- se sono detenute presso un intermediario italiano, l'imposta di bollo è applicata dall'intermediario e non dalla fiduciaria (così anche la Cm 48/E del 2012),
- se non sono oggetto di un rapporto con un intermediario italiano, la società fiduciaria che ne ha l'amministrazione è tenuta ad applicare l'imposta di bollo (in modo ordinario).

Il comma 146 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, che ha modificato il comma 18 dell'articolo 19, Dl 201/2011, ha previsto una norma di chiusura **nell'ipotesi in cui manchi un intermediario** secondo cui, in tale ipotesi, trova applicazione in luogo dell'imposta di bollo "un'**imposta sul valore delle cripto-attività** detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato". La Cm 30/E del 2023 ripete quanto già affermato nella Relazione illustrativa secondo cui l'lvca trova applicazione in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario ossia nei "casi in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone" e specifica che l'lvca si applica:

- quanto al **profilo soggettivo**, anche ai contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege* in forza di presunzione legale che prescinde dai presupposti di cui all'articolo 2, Tuir (invece esonerati dalla compilazione del Modello RW),

- quanto al **profilo oggettivo**, alle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, Tuir.

La Cm 30/E del 2023, tuttavia, non chiarisce se, sotto il profilo oggettivo, il rinvio dev'essere riferito alle sole cripto-attività disciplinate alla citata lett. c-sexies oppure a tutte le cripto-attività che soddisfano la "definizione" ivi contenuta (ossia "rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"):

- nel primo caso, sarebbero esclusi dall'ambito oggettivo dell'Ivca gli strumenti finanziari digitali o altre fattispecie individuate, in generale, nella Cm 30/E del 2023 come investment token o security token,
- nel secondo caso, detti strumenti vi rientrerebbero.

Considerata la natura dell'Ivca, la soluzione dovrebbe essere nel senso che il rinvio operato dal Legislatore tributario all'imposta di bollo e, quindi, indirettamente all'Ivca, debba essere riferito a **tutte le cripto-attività** che soddisfano la definizione contenuta nella citata lett. c-sexies) anche se non rientranti, come nel caso degli strumenti finanziari digitali, nella disciplina dei redditi diversi bensì in quella dei redditi di capitale o in altre categorie reddituali.

L'Ivca si applica nella medesima misura prevista per l'imposta di bollo del **2 per mille** da versare **secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi**. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività **al 31 dicembre di ciascun anno solare** (o **all'ultimo periodo di detenzione** se cedute nel corso dell'anno), rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare tale valore, occorre fare riferimento:

- ad **analoga piattaforma** dove le medesime cripto-attività sono negoziabili,
- a **siti specializzati** nella rilevazione di mercato delle cripto-attività,
- in via residuale al **costo d'acquisto**.

La Cm 30/E del 2023, da ultimo, precisa che, per effetto del rinvio all'imposta di bollo, dall'Ivca "si deduce [recte: si detrae] fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero" con la specificazione, però, che "Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia". Tale **detrazione**, evidentemente, è subordinata alla "**definitività**" del **versamento del tributo all'estero**. La Cm 30/E del 2023, tuttavia, non riporta alcun chiarimento in questo senso, per cui dovrebbero valere le indicazioni e le regole riguardanti il credito per le imposte assolute all'estero ex articolo 165, Tuir.

## **Imposta sulle successioni e donazioni**

La Cm 30/E del 2023 specifica che tra i "beni" e i "diritti" oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni devono ritenersi comprese **anche le cripto-attività**.

Il **valore venale in comune commercio** rappresenta la base imponibile ai fini di entrambe le imposte e dev'essere rilevato:

- dalla **piattaforma dell'exchange** ove è stata originariamente acquistata la cripto-attività,
- da **analoga piattaforma** dove la medesima cripto-attività è negoziabile.

La Cm 30/E del 2023 precisa, inoltre, che per i defunti non residenti in Italia all'apertura della successione o alla data di donazione assumono rilievo solo i beni e diritti "esistenti" sul territorio nazionale (**principio di territorialità**). Pertanto, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni rilevano in Italia le cripto-attività detenute:

- presso **prestatori di servizi** di cui all'articolo 3, comma 5, lett. i) e i-bis), Dlgs 251/2007 residenti in Italia,
- su un **supporto di archiviazione** che si trova nel territorio dello Stato.